

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL CENTRO EDUCATIVO

(Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione
n. del)

Art. 1 – FINALITA' ED OBIETTIVI

1. Il centro educativo è un servizio finalizzato ad assicurare alle famiglie interessate un'assistenza qualificata rivolta ai minori della fascia d'età 6-13 anni che garantisce oltre l'orario scolastico una serie di attività educative e ricreative.
2. Il servizio propone attività sia finalizzate ad offrire supporto ed assistenza allo studio per lo svolgimento dei compiti sia attività animative/aggregative.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Le attività animative/aggregative sono aperte a tutti i minori residenti, mentre l'attività di sostegno scolastico si configura come servizio a domanda individuale di cui usufruiscono in via prioritaria gli alunni residenti nel Comune di Lugagnano Val d'Arda in carico al Servizio Tutela Minori.
E' consentita l'iscrizione al servizio di alunni non residenti nei limiti della capacità dei posti disponibili e delle modalità organizzative del servizio.

Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di sostegno scolastico è erogato dall'Unione dei Comuni montani "Alta Val d'Arda" secondo le procedure previste dalla normativa vigente ed in raccordo con il Comune di Lugagnano Val d'Arda che gestisce il centro educativo.
2. Il servizio è svolto presso i locali dell'oratorio "Don Bosco" di Lugagnano previo accordo stipulato con apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto "Figlie di Maria Ausiliatrice" relativamente alle modalità di utilizzo degli spazi e delle strutture, fatta salva la necessità/opportunità di individuare ulteriori spazi per la gestione del medesimo servizio.
3. Le attività ludico-ricreative si svolgono nei medesimi spazi e nella parte esterna dell'Istituto.
4. L'equipe educativa del servizio di centro educativo è costituita da operatori qualificati afferenti a Cooperativa Sociale, che periodicamente si raccorda sia con l'Assistente Sociale che con la scuola al fine di predisporre progetti personalizzati a favore dei minori iscritti.
5. Gli educatori forniranno il necessario supporto e vigilanza durante la durata di tutte le attività previste.
6. Il periodo di funzionamento del servizio è Ottobre – Maggio.
Il servizio non si effettua nei giorni festivi e nei momenti di interruzione delle attività didattiche.
Il servizio può essere attivato o tutti i pomeriggi della settimana oppure per alcuni pomeriggi a settimana con l'esclusione dei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano a scuola.
7. Il servizio centro educativo prevede le seguenti opzioni di frequenza:
 - sola frequenza del sostegno scolastico;
 - sola frequenza delle attività animative/aggregative;

- frequenza sia del sostegno scolastico che delle attività animative/aggregative.

Per la frequenza al sostegno scolastico è obbligatoria iscrizione da effettuare presso il Servizio Tutela Minori. In caso di esubero di domande verrà stilata lista d'attesa, con il criterio sia dell'ordine di arrivo delle richieste che delle valutazioni sul minore effettuate sia dall'Assistente Sociale che dai docenti.

8. Al termine delle attività del servizio centro educativo i genitori, o un loro delegato, dovranno prendere in consegna i figli; i minori che frequentano la scuola secondaria di I° grado, previa autorizzazione dei genitori, potranno allontanarsi in autonomia.
9. L'Amministrazione valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed efficienza in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. Eventuali reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati al Servizio Sociale Territoriale dell'Unione dei Comuni montani "Alta Val d'Arda".

Art. 4 - ISCRIZIONI

1. Le famiglie dei minori che intendono usufruire del servizio di sostegno scolastico devono presentare domanda di iscrizione presso l'ufficio Tutela Minori dell'Unione sugli appositi moduli prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico di riferimento.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità di posti e le esigenze del servizio.
4. Le domande presentate verranno accolte secondo le seguenti priorità:
 - bambini residenti (priorità alta):
 - situazioni in carico al Servizio Sociale;
 - minori frequentanti il centro nell'anno scolastico precedente (proseguimenti);
 - minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) svolgono attività di lavoro o di impresa;
 - data di presentazione della domanda;
 - bambini non residenti (priorità bassa);

Nel caso di impossibilità ad accogliere tutte le domande pervenute per motivi legati all'organizzazione del servizio e alla capacità delle strutture le domande verranno accolte in base ai criteri sovraesposti e, in second'ordine, in base alla data di presentazione della domanda stessa.

5. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione e accettazione da parte del responsabile del minore di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

6. Nel caso in cui si decidesse di ritirare il proprio figlio dovrà esserne data comunicazione scritta al Servizio Sociale Territoriale dell'Unione.

Art. 5 - TARIFFE

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta dell'Unione per il servizio richiesto. L'Unione, mediante deliberazione di Giunta ai sensi della normativa vigente, stabilisce l'ammontare della quota da richiedere alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio.
2. Le tariffe mensili sono fisse e dovranno essere corrisposte secondo le modalità che verranno stabilite.
3. La tariffa mensile a carico degli utenti da corrispondere è ad importo fisso, senza possibilità di diminuzione della retta per eventuali assenze del bambino.
4. In caso di mancato pagamento l'alunno perde il diritto a frequentare il Centro Educativo.

Art. 6 - NORME FINALI

1. Gli utenti del servizio si impegnano ad esonerare l' Unione da ogni responsabilità civile e penale

